

Autenticazione delle firme nelle elezioni amministrative (sulla validità dell'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali che non sia contestuale alla sottoscrizione e sulla invalidità della dichiarazione di accettazione della candidatura ove, pur essendo stati apposti i prescritti timbri, manchi la sottoscrizione del soggetto incaricato dell'autenticazione della firma del candidato).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 31 marzo 2014, n. 1542 - Pres. Torsello, Est. Durante - Bertoli ed altri (Avv.ti Bacchetti, Lodolo e Moreschini) c. Comune di Udine (Avv.ti Martinuzzi, Micelli e Paoletti), Perozzo ed altri (Avv. Paviotti) ed U.T.G. di Udine (Avv. Stato Ferrante) - (conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 387 del 2013).

1. Elezioni - Elezioni amministrative - Presentazione delle liste dei candidati - Autenticazione delle firme dei presentatori - Contestualità rispetto al momento in cui è stata apposta la firma - Non occorre.

2-3. Elezioni - Elezioni amministrative - Accettazione delle candidature a cariche elettive - Autenticazione della firma - Formalità stabilite dall'art. 21 del d.p.r. n. 445 del 2000 - Sono formalità essenziali - Mancata osservanza di tali modalità - Rende invalida la sottoscrizione.

4. Elezioni - Elezioni amministrative - Accettazione delle candidature a cariche elettive - Priva della sottoscrizione del soggetto incaricato dell'autenticazione della firma del candidato - Comporta la invalidità della candidatura - Circostanza che l'autenticazione sia accompagnata dalle altre formalità prescritte (timbro tondo del Comune e timbro lineare dell'incaricato dell'autenticazione) - Irrilevanza.

1. La circostanza che, di norma, l'autenticazione segua immediatamente la sottoscrizione del dichiarante non implica che la contestualità temporale sia un elemento essenziale dell'autenticazione, sicché la mancanza della contestualità ne comporti l'inesistenza. Una tale previsione non è contenuta nella disposizione dell'art. 21 del d.p.r. n. 445/2000; tanto meno essa è contenuta nel codice civile. Pertanto, la mancanza della contestualità non può comportare la nullità od inesistenza dell'autenticazione, ovvero l'incompletezza dell'autenticazione stessa (fattispecie in materia di autenticazione delle firme in occasione della presentazione delle liste elettorali per elezioni amministrative) (1).

2. Le firme sul modello di accettazione delle candidature a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto - previsto a pena di nullità - delle formalità stabilite dall'art. 21 del d.p.r. n. 445 del 2000, che sono formalità essenziali in quanto assicurano la genuinità delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni; la mancata osservanza di tali modalità rende invalida la sottoscrizione, atteso che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile aliunde e non un semplice elemento di prova (2).

3. Fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione delle candidature a cariche elettive si annoverano l'apposizione del timbro nonché l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente; luogo e data sono due elementi essenziali dell'atto pubblico ex art. 2699 c.c., il luogo in relazione ai limiti spaziali del potere di attestazione del pubblico ufficiale, la data in quanto l'atto pubblico è una narrazione di un fatto storico, collocato nel tempo oltre che nello spazio; la certezza legale, in quanto preclusiva di ogni diverso accertamento, deve consentire una verifica di cui data e luogo sono elementi fattuali indefettibili (3).

4. Deve ritenersi invalida la dichiarazione di accettazione della candidatura priva della sottoscrizione del soggetto incaricato dell'autenticazione della firma del candidato, a nulla rilevando il fatto che, in calce alla firma stessa, vi sia la formula rituale attestante il compimento delle operazioni di autenticazione, il timbro tondo del Comune e il timbro lineare dell'incaricato dell'autenticazione.

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che la prescrizione dell'art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 445 del 2000, secondo cui l'autenticazione va redatta di seguito alla sottoscrizione si riferisce alla continuità spaziale, onde evitare aggiunte nello spazio tra la dichiarazione e l'autenticazione e non implica invece anche l'immediatezza temporale della dichiarazione di autentica.

D'altra parte, essendo l'autenticazione atto materialmente distinto dalla sottoscrizione, la discrasia temporale tra la sottoscrizione e l'autenticazione è ammissibile dal punto di vista strettamente giuridico e non inficia la validità dell'autenticazione e l'effetto legale che la legge (art. 2703 cod. civ.) le riconosce, atteso che non rientra tra le formalità prescritte tassativamente dal citato art. 21 del d.p.r. n. 445 del 2000.

Peraltro il valore dell'autenticazione nella legge n. 445 del 2000 è quella di certificare la verità e autenticità della firma apposta alla presenza del pubblico ufficiale nella data indicata nell'autentica medesima, mentre non viene affatto certificata l'esattezza della data apposta accanto alla firma che risulterebbe pertanto irrilevante.

La esistenza e la regolarità dell'autenticazione seppure formalizzata in data successiva al ricevimento della sottoscrizione non solo non è rilevante penalmente, non sussistendo alcun fatto delittuoso, ma non ricade nemmeno in fattispecie sanzionata nell'ambito del diritto amministrativo in genere e in quello elettorale in particolare, atteso che la norma sostanziale, che disciplina il procedimento per la presentazione delle liste, ovvero gli articoli 28 e 30 del d.p.r. n. 570 del 1960 che prevedono la eliminazione delle sottoscrizioni non rese secondo la specifica disciplina in materia, non comprendono la fattispecie in esame che, come detto, non integra nemmeno incompletezza dell'autenticazione (tutte le formalità necessarie ad individuare esattamente le generalità dei sottoscrittori e l'autenticità delle loro dichiarazioni, il luogo e la data dell'autenticazione sono state rispettate).

In applicazione del principio nella specie è stato pertanto ritenuto che la discrasia temporale tra la data della sottoscrizione dei candidati e quella dell'autenticazione, non integrando invalidità dell'autenticazione o incompletezza dell'autenticazione, non poteva comportare l'eliminazione delle singole dichiarazioni di accettazione e, quindi, la non ammissione della lista alla competizione elettorale per carenza delle sottoscrizioni.

(2) V. per tutte Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2013, n. 789; 29 ottobre 2012, n. 5504, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-10-29-1.htm 1° marzo 2011, n. 1272, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-03-01.htm

(3) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2013, n. 773.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-03-31-1.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina